



NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO

prof. avv. Paola Rossi

Diretta 19 gennaio 2009

NOVITÀ IN TEMA DI ACCERTAMENTO



DEFINIZIONE INVITI AL CONTRADDITTORIO

L'art. 27 introduce una nuova forma di definizione agevolata aderendo alla quale il contribuente può, all'atto di ricezione dell'invito al contraddittorio di cui agli artt. 5 e 11 D.Lgs. n. 218/97, aderire ai rilievi ivi contenuti fruendo di una riduzione delle sanzioni nella misura di un ottavo del minimo edittale.

Come l'adesione ai p.v.c., prevista dall'art. 5 bis, anche tale strumento di definizione è inserito nell'ambito delle disposizioni sull'accertamento con adesione di cui al D. Lgs. n. 218/97



PROCEDIMENTO

Gli artt. 5 e 11, come integrati dal D.L. n. 185/08, prevedono che nella procedura di adesione l'ufficio invii al contribuente un invito al contraddittorio contenente l'indicazione:

- dei periodi d'imposta suscettibili di accertamento;
- del giorno e ora della comparizione;
- delle maggiori imposte, ritenute, contributi, sanzioni ed interessi dovuti in caso di definizione agevolata dell'invito;
- dei motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte, ritenute, contributi



PROCEDIMENTO

Il contribuente può aderire ai contenuti dell'invito mediante apposita comunicazione e deve procedere al versamento delle somme indicate nell'invito ovvero della prima rata entro i 15 giorni antecedenti la data fissata per la comparizione.

La comunicazione va effettuata tramite il modello approvato con provvedimento direttoriale del 10.9.2008 e deve contenere:

- la quietanza dell'avvenuto pagamento della prima o unica rata;
- il numero delle rate prescelte



PROCEDIMENTO

Al pari di quanto previsto nell'adesione ai p.v.c., in caso di pagamento rateale, non è richiesta la prestazione di alcuna garanzia.

Sulle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi al saggio legale calcolati dal giorno successivo al versamento della prima rata.

Nel caso di mancato pagamento, l'ufficio provvede all'iscrizione a ruolo delle somme a titolo definitivo ai sensi dell'art. 14 DPR n. 602/73



RAPPORTI CON L'ADESIONE AI P.V.C.

La procedura illustrata non è applicabile qualora l'invito al contraddittorio sia stato preceduto dalla notifica di p.v.c. definibili ai sensi dell'art. 5 bis per i quali il contribuente non abbia prestato adesione e con riferimento a rilievi che consentono l'emissione di avvisi di accertamento parziali ai fini delle II.DD. e dell'IVA.

Questa nuova forma di definizione si applica con riferimento agli inviti al contraddittorio emessi dagli uffici a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. n. 185/08.



RAPPORTI CON L'ADESIONE

L'invio dell'invito al contraddittorio non preclude per il contribuente la possibilità far ricorso al procedimento di adesione in contraddittorio, né obbliga il contribuente a presentarsi e tale inottemperanza non è autonomamente sanzionata.

L'unica conseguenza in caso di inottemperanza all'invito (o all'esito negativo dello stesso) è quella di precludere al contribuente la possibilità di instaurare a sua iniziativa il procedimento di adesione successivamente alla notifica dell'avviso di accertamento (art. 6, comma 2)



SIMILITUDINI CON L'ADESIONE AI P.V.C.

L'introduzione di questa nuova forma di definizione ha l'obiettivo di parificare la situazione del contribuente destinatario di p.v.c. cui è offerta la possibilità di definire le violazioni con riduzione delle sanzioni, a quella del contribuente nei cui confronti la formulazione di una maggiore pretesa non passa per l'esecuzione di una verifica.

In entrambi gli istituti il beneficio sanzionatorio è subordinato all'accettazione integrale dei rilevi contenuti nell'invito a comparire.



SIMILITUDINI CON L'ADESIONE AI P.V.C.

In entrambe le ipotesi l'adesione riguarda rilievi in cui l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi in quanto analiticamente determinati, e comunque su elementi e notizie che pongano l'ufficio nella condizione di avanzare e quantificare una pretesa.

La definizione agli inviti sarà prevedibilmente utilizzata in relazione a situazioni basate su metodologie accertative che consentono una ricostruzione induttiva dei ricavi (parametri, studi di settore e redditometro)



SIMILITUDINI CON L'ADESIONE AI P.V.C.

Proprio in relazione agli inviti al contraddittorio derivanti dagli studi di settore, relativi a periodi di imposta in corso al 31.12.2006 e successivi, è inibita, in caso di adesione agli inviti, l'ulteriore attività accertatrice a condizione che l'ammontare delle attività non dichiarate derivante dalla ricostruzione presuntiva sia:

- pari o inferiore al 40% dei ricavi o compensi definiti;
- non superiore a 50.00 euro



SIMILITUDINI CON L'ADESIONE AI P.V.C.

Il limite all'attività di accertamento opera a condizione che non siano irrogabili le sanzioni per omessa o infedele dichiarazione dei dati rilevanti ai fini degli studi di settore o di cause di esclusione o di inapplicabilità non sussistenti.

Analoga previsione si riscontra nel caso in cui i ricavi o compensi indicati in dichiarazione siano congrui rispetto alle risultanze da studi di settore (considerati anche gli INE).

Anche per la definizione degli inviti rileva quale momento di perfezionamento della procedura la presentazione o l'invio della comunicazione di adesione.



TRATTI DISTINTIVI CON L'ADESIONE AI P.V.C.

Essendo l'invito al contraddittorio più vicino all'istituto dell'accertamento con adesione, l'invito a comparire può essere oggetto di definizione a prescindere:

- dal tipo di imposta oggetto della pretesa;
- dal fatto che quegli stessi elementi possano esser tradotti in un accertamento parziale, analitico o induttivo.

Nonché la definizione dell'invito produce gli stessi effetti di non oppugnabilità, non integrabilità e di immodificabilità propri dell'accertamento definito ai sensi dell'art. 2, co. 3 D. Lgs. n. 218/97.



RIDUZIONE DELLE SANZIONI NEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

Al fine di rendere il ravvedimento in cui la regolarizzazione delle violazioni avviene in modo spontaneo più conveniente dei nuovi istituti, il nuovo art. 13 D. Lgs. n. 472/97 prevede che:

-nel caso di versamento tardivo entro 30 giorni la sanzione sia ridotta ad un dodicesimo del minimo;

-nel caso di altre violazioni, regolarizzate entro la dichiarazione successiva ovvero, ove non prevista, entro l'anno, la sanzione è ridotta ad un decimo del minimo



RIDUZIONE DELLE SANZIONI NEL RAVVEDIMENTO OPEROSO

-nel caso di dichiarazione tardiva, se questa viene presentata nel termine di 90 gg., la sanzione è ridotta ad un dodicesimo del minimo.

In applicazione del principio del *favor rei* (art. 3, co. 3 D.Lgs. n. 472/97) la riduzione dell'importo delle sanzioni si applica anche ai ravvedimenti relativi a violazioni commesse *ante* 29.11.08.

Resta ferma l'impossibilità di far ricorso al ravvedimento nel caso di violazioni già constatate o quando siano iniziati accessi, ispezioni, verifiche o altre attività amministrative di accertamento



RIDUZIONE DELLE SANZIONI IN CASO ACQUIESCENZA

Le sanzioni irrogate sono ridotte ad un ottavo nel caso in cui il contribuente accetta i contenuti di un atto di accertamento o di liquidazione e rinuncia a formulare istanza di accertamento con adesione provvedendo a pagare le somme complessivamente dovute entro il termine per la proposizione del ricorso.

La riduzione si applica a condizione che:

- l'atto di accertamento non sia stato preceduto da un invito al contraddittorio da accertamento con adesione;
- l'atto di accertamento non sia stato preceduto da p.v.c. definibili nella misura di 1/8 del minimo



DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE SANZIONI

Il D.L. n. 185/08 non è intervenuto sul disposto dell'art. 17, co. 2 D. Lgs. n. 472/97 che prevede la possibilità di definire le sanzioni legate ad un atto di accertamento o di rettifica nella misura di un quarto di quanto irrogato entro il termine previsto per la proposizione del ricorso.

La ragione della scelta legislativa risiede nel fatto che la definizione delle sanzioni non chiude il contenzioso che rimane aperto quanto ai maggiori imponibili accertati.